



PIO SODALIZIO DEI PICENI
REGOLAMENTO

Approvato

- dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 12 Marzo 2013 e 23 Aprile 2013
- dall'Assemblea dei Sodali nella seduta del 22 Maggio 2013



PIO SODALIZIO DEI PICENI

PIO SODALIZIO DEI PICENI IN ROMA

Via di Parione n. 7 – 00186 ROMA

Tel. 066875608 – 066864202 – Fax 066832390

www.piosodaliziodeipiceni.it – piosodalizio@tiscali.it

SOMMARIO

Proemio

Norme

- Art. 1 – Qualifica di Marchigiano
- Art. 2 – Sull'Art. 2 dello Statuto
- Art. 3 - Ammissione a Sodale
- Art. 4 – Revisione Albo Sociale
- Art. 5 – Sull'Art. 6 dello Statuto
- Art. 6 – Sull'Art. 8 dello Statuto
- Art. 7 – Sull'Art. 10 dello Statuto
- Art. 8-9 Sull'Art. 11 dello Statuto
- Art. 10 – Titolo di preferenza per i Marchigiani
- Art. 11 – Presenze nelle Assemblee
- Art. 12 – Reintegro Consiglieri cessati
- Art. 13 – Sull'Art. 15 dello Statuto
- Art. 14 – Sull'Art. 17 dello Statuto
- Art. 15 – Mozioni nelle Assemblee
- Art. 16 – Sull'Art. 13 dello Statuto
- Art. 17 – Procedure per le votazioni ex art. 15 dello Statuto
- Art. 18 – Sull'Art. 16 dello Statuto
- Art. 19 - Registro del Patrimonio
- Art. 20 – Lasciti e donazioni
- Art. 21 – Sull'Art. 24 dello Statuto
- Art. 22 – Certificazione dei Bilanci

Borse di Studio


Premessa

- Art. 23 – Conferimenti
- Art. 24 – Istituti Superiori riconosciuti
- Art. 25 – Titoli preminenti
- Art. 26 – Numero delle Borse da assegnare
- Art. 27 – Ripartizione delle Borse per Province
- Art. 28 – Legato Castellani
- Art. 29 – Legato Dini
- Art. 30 – Requisiti per il concorso

Sede Legale: Via di Parione, 7 – 00186 Roma – Tel. 06 6875608 – 06 6864202 Fax 06 6832390

Sede distaccata: Corso Stamira, 17 – 60122 Ancona – Tel/fax 071 893715

E-mail: piosodalizio@tiscali.it – Sito web: www.piosodaliziodeipiceni.it



PIO SODALIZIO DEI PICENI

- Art. 31 – Votazione richiesta
- Art. 32 – Termini per le domande
- Art. 33 – Compiti delle Amministrazioni Provinciali
- Art. 34 – Assegnazione delle Borse
- Art. 35 – Cambio di Facoltà
- Art. 36 – Sospensione delle Borse
- Art. 37 – Conferma delle Borse
- Art. 38 – Corresponsione delle Borse
- Art. 39 – Decadenza dal godimento

Borse di Studio Speciali

- Art. 40 – Borse di perfezionamento
- Art. 41 – Borse per attività di ricerca
- Art. 42 – Domande per Borse speciali
- Art. 43 – Conferimento Borse speciali
- Art. 44 – Bando di Concorso

Elenco Borsisti

- Art. 45 – Elenco Studenti Borsisti

Iniziative culturali

- Art. 46 – Il Premio Picenum e la ricorrenza della Traslazione della Santa Casa di Loreto

Iniziative di Solidarietà

- Art. 47 – Sussidi diretti
- Art. 48 – Iniziative e convenzioni
- Art. 49 – Collegi dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei Sodali Emeriti
- Art. 50 – Accesso agli Atti e richiesta degli Atti
- Art. 51 – Integrazioni delle norme del Regolamento



PIO SODALIZIO DEI PICENI

REGOLAMENTO

Proemio

Il presente Regolamento interpreta ed applica lo spirito e la lettera delle norme dello Statuto e fissa indirizzi e regole di comportamento per il funzionamento degli Organi Sociali, per i rapporti fra Istituzione e Sodali, per lo svolgimento delle attività di gestione del Pio Sodalizio.

Il presente Regolamento approvato è considerato parte integrante dello Statuto.

Le procedure per la modificazione delle norme del Regolamento sono soltanto e tassativamente quelle indicate nell'ultimo comma dell'Art. 14 dello Statuto.

Norme

Qualifica di marchigiano

Art. 1 – A prescindere dalla dovuta documentazione allegata alla domanda di ammissione tra i Sodali, il Consiglio di Amministrazione può autonomamente svolgere indagini integrative e richiedere documentazioni per l'esatto accertamento delle condizioni per l'appartenenza al Sodalizio ed in caso di violazione accertata il Consiglio di Amministrazione è obbligato a prendere i provvedimenti del caso.

Sull'Art. 2 dello Statuto

Art. 2 – La sede del Pio Sodalizio dei Piceni è in Roma. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire solo uffici di rappresentanza fuori Roma.

Ammissione a Sodale

Art. 3 – Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sulla ammissibilità a Sodale almeno entro sei mesi dalla presentazione della domanda e della prescritta documentazione completa. Le deliberazioni negative per le ammissioni sono inappellabili e definitive. In caso di mancata pronuncia la domanda si intenderà respinta.

Revisione Albo Sociale

Art. 4 – La revisione degli iscritti all'Albo dei Sodali avviene, secondo il punto g) dell'Art. 22 dello Statuto, almeno ogni quattro anni. Il Consiglio di Amministrazione peraltro può abbreviare tale termine in presenza di elementi che ne evidenzino la necessità o la convenienza. Il Sodale iscritto all'Albo ha l'obbligo di comunicare la propria variazione di residenza o domicilio pena la decadenza.

Sull'Art. 6 dello Statuto

Art. 5 – I Sodali presentatori di nuovi associati, in caso di accertata dichiarazione mendace da parte del nuovo associato, possono essere espulsi dal Pio Sodalizio con successiva decadenza.



PIO SODALIZIO DEI PICENI

Sull'Art. 8 dello Statuto

Art. 6 – La istruttoria per la nomina a Sodali per Merito, secondo il disposto dall'Art. 8 dello Statuto, spetta al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio potrà anche procedere di propria iniziativa oltrechè sulla base di segnalazioni di Sodali. Stessa cosa dicasi anche in seguito a segnalazioni di organismi ed istituzioni pubbliche o private.

Sull'Art. 10 dello Statuto

Art. 7 – La giustificazione richiesta al Sodale per non incorrere nel provvedimento di decadenza di cui all'Art. 10 dello Statuto, deve essere comunicata al Sodalizio prima o subito dopo la data dell'Assemblea alla quale non si è potuto partecipare.

Sull'Art. 11 dello Statuto

Art. 8 – Il disposto dell'Art. 11 dello Statuto deve essere portato a conoscenza di ogni nuovo Sodale all'atto del ricevimento della sua domanda di ammissione e quindi sottoscritto per presa visione con dichiarazione che verrà allegata alla domanda stessa.

Art. 9 – Lo stesso disposto dell'Art. 11 dovrà essere reso esplicito in qualsiasi documento inteso a regolare atti di qualsiasi genere con controparti che entrino in rapporti di affari di qualunque tipo con il Sodalizio.

Titolo di preferenza per i Marchigiani

Art. 10 – La condizione di "Marchigiano" così come stabilita dall'Art. 4 dello Statuto può, per libera valutazione e decisione del Consiglio di Amministrazione costituire condizione di preferenza per il godimento di beni e servizi del Pio Sodalizio da parte di richiedenti che non siano Sodali.

Presenze nelle Assemblee

Art. 11 – Le presenze alle riunioni delle Assemblee debbono essere accertate con firma diretta del Sodale che vi partecipa, apposta su apposito registro od elenco degli aventi diritto.

Reintegro Consiglieri cessati

Art. 12 – I Consiglieri in carica che per qualsiasi motivo o causa decadono, ovvero cessano di far parte del Consiglio di Amministrazione, debbono essere surrogati con il rispetto delle rappresentanze di cui all'Art. 17 dello Statuto, con elezione affidata alla più prossima Assemblea, salvo casi di urgenza che inducano a convocare una apposita Assemblea straordinaria. In ogni caso è tassativo il rispetto di quanto disposto dall'Art. 18 dello Statuto.

Sull'Art. 15 dello Statuto

Art. 13 – L'Assemblea è altresì chiamata ad approvare, sotto pena di nullità dei relativi provvedimenti, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che concernono contratti di locazione con canoni superiori ad € 40.000,00 mensili.

Sull'Art. 17 dello Statuto

Art. 14 – Per la nomina di 4 Consiglieri, sui nove previsti, la Presidenza del Sodalizio invia a ciascuna delle Amministrazioni Provinciali Marchigiane, almeno tre mesi prima dell'Assemblea, un elenco dei Sodali oriundi della rispettiva Provincia e residenti a Roma, con l'invito a comporre una



PIO SODALIZIO DEI PICENI

terna di nomi, che dovrà pervenire al Sodalizio almeno tre giorni prima dell'Assemblea, la quale voterà uno dei tre componenti della terna.

In caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione Provinciale marchigiana, l'Assemblea dei Sodali procederà all'elezione del Consigliere scegliendolo dall'elenco degli iscritti di quella Provincia.

Mozioni nelle Assemblee

Art. 15 – Nelle Assemblee dei Sodali le mozioni e comunque tutti i documenti che presuppongano una approvazione formale, comprese le mozioni di fiducia e sfiducia a persona ed organi, debbono essere sempre presentate per iscritto all'inizio della seduta, a seguito di sospensione della stessa, su richiesta "per mozione d'ordine".

Tali documenti e mozioni saranno posti a votazione soltanto dopo l'intervento di un Sodale a favore e di uno contrario.

Ai presentatori di mozioni è fatto obbligo e dato diritto di illustrarne contenuti e scopi all'Assemblea prima della votazione.

Sull'Art. 13 dello Statuto

Art. 16 – Quando la convocazione dell'Assemblea viene richiesta, in base alla norma dell'Art. 13 dello Statuto, da almeno 1/10 dei Sodali, questi debbono specificarne il motivo e, in caso di atti di sfiducia a persone e ad organi, i relativi documenti formali completi di motivazione debbono essere consegnati al Presidente dell'Assemblea almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Procedure per le votazioni ex Art. 15 dello Statuto

Art. 17 – Le Assemblee convocate per l'elezione delle cariche hanno durata minima di 3 (tre) giorni e tutte le operazioni di voto, nonché propedeutiche allo stesso, all'interno del seggio elettorale sono di competenza del personale amministrativo e di una o più guardie giurate che hanno l'obbligo di controllare le operazioni di voto secondo la prassi seguita dal Collegio Straordinario dei Commissari Prefettizi. Lo scrutinio dei voti espressi avverrà in seduta aperta ai Sodali. Per tale adempimento, il Segretario Generale potrà avvalersi dei Sodali presenti, in numero massimo di tre, per lo scrutinio delle schede. I risultati debbono essere trascritti a verbale, redatto contestualmente alla conclusione delle operazioni di voto.

Del verbale deve essere data lettura alla prima Assemblea utile successiva.

Nelle Assemblee per le votazioni i candidati devono comunicare la loro disponibilità alla elezione all'Assemblea prima dell'inizio delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea potrà autorizzare i candidati ad esporre i loro programmi e le loro idee all'Assemblea per un tempo limitato. Nelle elezioni non sono ammesse liste precostituite di candidati.

Sull'Art. 16 dello Statuto

Art. 18 – Per tutti i casi non previsti dall'Art. 16 la ratifica dell'Assemblea è intesa come presa d'atto.

Registro del Patrimonio

Art. 19 – Sarà tenuto ed aggiornato un registro-inventario del Patrimonio immobiliare, mobiliare, artistico, librario e di qualsiasi altro bene del Sodalizio.



PIO SODALIZIO DEI PICENI

Lascitte donazioni

Art. 20 – Gli atti di donazione di beni immobiliari, mobiliari ed artistici non debbono contenere vincoli che possano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione che provvede alla istruttoria per la ratifica dell'Assemblea dei Sodali (Art. 16 punto e), pregiudicarne nel tempo il possesso o possano far prevedere un deterioramento pregiudizievole per le possibilità del Sodalizio a mantenerli rispettando le volontà dei donatori.

Sull'Art. 24 dello Statuto

Art. 21 – Ai componenti esterni non Sodali, dei Comitati e delle Commissioni, di cui all'Art. 24, lett. b), dello Statuto, non è riconosciuta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese di locomozione.

Certificazione dei Bilanci

Art. 22 – Qualora il Consiglio di Amministrazione a maggioranza non condivida la relazione del Bilancio dei Revisori dei Conti, ovvero ritenga di dover rendere rapporti più garantiti, può deliberare di richiedere la certificazione del Bilancio ad una società specializzata e quindi presentarla all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio annuale.

Borse di Studio

Premessa

L'iter procedurale del conferimento delle borse di studio tiene conto del fatto che le stesse sono correlate all'anno accademico e, per quanto riguarda gli studenti residenti nelle Marche, sono ripartite (con riferimento al totale conferimenti più riconferme) in numero uguale tra le varie Province, come segue:

- a) entro il 31 maggio (esempio 2009) di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva e promulga il bando di concorso per il successivo anno accademico (esempio 2009/2010);
- b) entro il 20 settembre di ogni anno le domande di ammissione al Concorso saranno inviate dai richiedenti alle Amministrazioni Provinciali indicate nel Bando;
- c) entro i termini previsti dal Bando di Concorso il Consiglio di Amministrazione:
 - delibera l'accoglimento delle domande, di cui all'ultimo bando (conferimenti) e di riconferma, nei limiti del preventivo di spesa approvato per l'anno in corso;
 - formula una indicazione di spesa preventiva per l'anno successivo, che verrà inserita nel bilancio di previsione per detto anno, da sottoporre alla approvazione della Assemblea dei Sodali;
- d) le date di cui sopra potranno subire lievi spostamenti a discrezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 – Conferimenti

In armonia con i propri scopi primari (Art. 1 dello Statuto) il Pio Sodalizio conferisce ogni anno borse di studio a studenti marchigiani i quali intendano intraprendere gli studi superiori per il conseguimento di una laurea o titolo equipollente. Promuove altresì ogni iniziativa atta alla corresponsione di sussidi a studenti marchigiani che intraprendano Corsi – Specializzazioni in Italia



PIO SODALIZIO DEI PICENI

ed all'estero ed anche a studenti non marchigiani che elaborino, però, tesi di laurea riguardanti la Regione Marche e di particolare interesse per la marchigianità.

Le Borse sono conferite:

- a) A studenti residenti nelle Marche che intendano frequentare Corsi di Studio presso Università, Conservatori, Accademie in Italia.
- b) A studenti residenti a Roma e Provincia che intendano frequentare Corsi di Studio presso Università, Conservatori, Accademie nelle Marche.
- c) A Studenti residenti fuori Roma e fuori la Regione Marche, ancorchè all'estero, che vogliano frequentare Corsi di Studio Universitari nelle Marche."

Art. 24 – Istituti Superiori Riconosciuti

Per il conseguimento delle Borse di Studio sono valide le iscrizioni presso Facoltà Universitarie, Istituti superiori, Accademie, Conservatori pubblici o privati, purchè riconosciuti dallo Stato e quindi, Università in Roma approvate dalla Santa Sede, l'Accademia di Belle Arti e i Corsi del Conservatorio di Santa Cecilia in Roma.

Art. 25 – Titoli preminenti

Tra i titoli richiesti per l'assegnazione o riconferma delle borse di studio è preminente la documentazione, compresi atti notori, della continuata residenza dello studente nella sede Universitaria prescelta, in conformità con lo sviluppo dei vari corsi.

Art. 26 – Numero delle Borse da assegnare

Il numero delle Borse di Studio è normalmente di venti per gli studenti residenti nelle Marche e di dieci per gli studenti residenti a Roma e Provincia, salvo variazioni in più o in meno che potranno essere stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio, secondo disponibilità e convenienza.

Nell'ambito di tali dotazioni le Borse da assegnare a studenti di Roma e Provincia e delle Marche per la frequenza di Corsi presso Università di altre Regioni non potranno superare il numero complessivo di otto.

L'ammontare delle singole Borse di Studio sarà fissato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà altresì deliberare se liquidarlo con assegno diretto oppure sottoforma di contributo per rette presso Istituti, Studentati, Convitti, ecc. segnalati dagli studenti stessi ovvero con i quali potranno essere accese convenzioni dirette.

Art. 27 – Ripartizione delle Borse per Province

Le Borse destinate a studenti residenti nelle Marche saranno ripartite in eguale misura tra le Province Marchigiane.

Ferma restando la ripartizione uguale per ciascuna Provincia del numero delle Borse di Studio messe annualmente a concorso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, in presenza di casi particolarmente meritevoli, di prelevare dalle dotazioni di Province che fanno registrare domande



PIO SODALIZIO DEI PICENI

inferiori al numero delle Borse messe a concorso e/o assegnate, Borse supplementari a favore di Province nelle quali le Borse richieste superino quelle messe a concorso.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque e sempre assicurare ogni anno a ciascuna delle quattro Province, in numero uguale, la messa a concorso e la potenziale assegnazione delle Borse ad esse spettanti.

Il Consiglio di Amministrazione può, in presenza di casi particolari, assegnare, ogni anno, di sua iniziativa e con specifica motivazione una Borsa di Studio Speciale che godrà delle stesse procedure e degli stessi diritti ed obblighi di quelle normali.

Nei Bandi annuali di concorso dovrà essere inserito l'obbligo per gli studenti che si laureano della consegna al Sodalizio dei testi delle tesi.

Tali tesi verranno esaminate da una apposita Commissione per l'assegnazione, a quelle ritenute più meritevoli, di un Premio di Laurea in denaro.

In casi di particolare merito la Commissione potrà segnalare al Consiglio i testi delle Tesi esaminate per la loro pubblicazione e diffusione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà segnalare agli studenti alcuni temi di particolare attualità e interesse per le loro tesi finali. Tali tesi concorreranno di diritto ai riconoscimenti di cui al punto precedente.

Art. 28 – Legato Castellani

A termini del "Legato Castellani" il Pio Sodalizio conferisce inoltre tre borse a cittadini italiani nati e residenti in Roma, con le norme stabilite per il conferimento delle borse agli studenti marchigiani. L'importo di ciascuna di tali borse, da fissarsi ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, non potrà in ogni caso superare i due terzi di quello stabilito nello stesso anno per ciascuna delle borse da conferirsi a studenti Marchigiani. La concessione di tali borse di studio sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo consentirà la rendita accumulata proveniente dal bene donato.

Art. 29 – Legato Dini

La concessione della Borsa di Studio di cui al Legato Dini sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo consentirà la rendita accumulata proveniente dal bene donato.

Art. 30 – Requisiti per il Concorso

Le borse saranno conferite a seguito di concorso per titoli, che dovrà essere indetto entro il mese di Giugno di ciascun anno.

Potranno prendere parte al concorso gli studenti:

- a) Che siano marchigiani ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto, fatta eccezione per coloro che aspirano alle borse del "Legato Castellani", di cui all'articolo precedente.
- b) Che siano cittadini italiani, di religione cattolica, abbiano il pieno godimento dei diritti civili e risultino di specchiata condotta morale e civile.
- c) Che nella sessione estiva di esami dell'anno in corso o in quella di non più di due anni precedenti – fatta eccezione, per gli studenti ecclesiastici, secondo i disposti della Congregazione per l'Educazione Cattolica – dei Seminari e degli Istituti di Studio – e le disposizioni della Conferenza Episcopale Marchigiana – semprechè non siansi nel frattempo iscritti ad alcuna Università, Accademia, o Conservatorio, abbiano conseguito, con



PIO SODALIZIO DEI PICENI

votazione finale non inferiore a 90/100 o equipollente, uno dei titoli richiesti per l'ammissione agli studi superiori indicati nell'Art. 24.

- d) Che si trovino, essi e la loro famiglia, in condizioni economiche che necessitino di aiuti per gli studi, comprovate da documenti e dichiarazioni richieste dal Bando.
- e) Che non godano (per lo stesso corso di studio per cui chiedono la borsa) di altra borsa o sussidio di studio salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.
- f) Che si trovino nelle condizioni di cui alla deroga descritta all'ultimo comma dell'Art. 11 dello Statuto.

Art. 31 – *Votazione richiesta*

Per l'assegnazione delle Borse di Studio sarà presa a base la votazione media complessiva che ciascun concorrente ha riportato negli esami per il conseguimento dei diplomi o titoli indicati nell'Art. 30 lettera c).

Questa votazione sarà aumentata proporzionalmente al grado di merito da ciascuno dimostrato, per quelli tra i concorrenti:

- a) Che, negli esami di cui al comma precedente, abbiano riportato una media non inferiore a otto decimi in tre delle materie le quali, con riferimento al corso di studi che il concorrente intende intraprendere, sono da considerare di maggiore importanza. Tali materie saranno per ciascuna Facoltà, o Istituto, o Accademia determinate dal Regolamento, o, in difetto, preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.
- b) Che, negli ultimi tre anni degli studi seguiti per il conseguimento del titolo richiesto per essere ammessi ai corsi superiori indicati nel precedente art. 24 abbiano riportato, nella votazione annuale degli scrutini finali di scuole di Stato o pareggiate, o negli esami della sessione estiva di ciascun anno, una media di almeno sette decimi.
- c) Che siano orfani di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ovvero figli di invalidi forniti dell'assegno di incollocabilità.

Le maggiorazioni suddette possono cumularsi, ma non superare per ciascuna di esse, un terzo di punto espresso in decimi.

Art. 32 – *Termini per le domande*

Le domande di ammissione al concorso per le borse da conferirsi a studenti residenti nelle Marche saranno presentate entro il mese di Settembre alla Amministrazione della Provincia delle Marche in cui il candidato ha la residenza.

Le domande di ammissione al concorso per le borse da conferirsi a studenti marchigiani residenti a Roma, fuori Roma e fuori la Regione Marche o all'estero, saranno presentate negli stessi termini e le stesse modalità direttamente al Pio Sodalizio il cui Consiglio di Amministrazione provvederà alla istruttoria.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà fare luogo alla convocazione diretta del candidato per acquisire direttamente conoscenze ed elementi utili all'istruttoria delle decisioni finali di assegnazione.



PIO SODALIZIO DEI PICENI

Art. 33 – *Compiti delle Amministrazioni Provinciali*

Le Amministrazioni provinciali classificheranno i concorrenti in due graduatorie: la prima per condizioni economiche disagiate, la seconda per merito.

I due elenchi di classificazione, insieme con i documenti, rimarranno depositati presso le Amministrazioni provinciali durante la seconda quindicina di settembre per conoscenza degli interessati, i quali potranno presentare le eventuali osservazioni alle Amministrazioni stesse entro il 15 ottobre.

Le Amministrazioni trasmetteranno al Pio Sodalizio entro il 31 ottobre le domande con le relative documentazioni e i chiarimenti sulle eventuali osservazioni dei concorrenti.

Art. 34 – *Assegnazione delle Borse*

Il Consiglio di Amministrazione, dopo avere escluso i concorrenti per i quali non ricorrano le condizioni prescritte dal precedente Art. 30, provvede, entro il mese di novembre, all'assegnazione delle borse.

Tra i concorrenti ammessi sarà data la preferenza ai primi graduati per merito. In caso di parità, il Consiglio darà la precedenza al concorrente che si trovi in condizioni di maggiore disagio economico.

Quando tra più concorrenti interceda una differenza non superiore al mezzo punto, il Consiglio potrà anche assegnare la borsa a colui che sia in possesso di votazione inferiore, qualora risulti che egli si trovi, rispetto agli altri, in condizioni di disagio economico notevolmente più grave.

Il Consiglio delibera a maggioranza di votanti.

Il diritto al godimento della borsa permane alle condizioni stabilite dagli articoli seguenti per tutta la durata degli studi in relazione ai quali fu effettuata la concessione.

Art. 35 – *Cambio di facoltà*

Qualora il vincitore di una borsa si iscriva ad una Facoltà o scuola superiore diversa da quella indicata nella domanda di concorso, la concessione sarà mantenuta solo nel caso che il cambiamento di Facoltà non alteri la classifica di merito dei concorrenti in relazione al punteggio conseguito nelle materie di maggiore importanza di cui alla lettera a) dell'Art. 31.

Qualora uno studente che gode della borsa intenda, dopo compiuto il primo anno di studi superiori, cambiare Facoltà, il Consiglio di Amministrazione delibererà circa il mantenimento o meno della borsa.

Art. 36 – *Sospensione delle Borse*

Coloro che per motivi di carattere disciplinare vengano sospesi dagli studi saranno privati della borsa per tutto il periodo della sospensione, salva la facoltà del Consiglio di negare, nei casi più gravi, la continuazione del godimento della borsa.

Art. 37 – *Conferma delle Borse*

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione procede alla conferma delle borse precedentemente conferite.

Per ottenere la conferma il titolare dovrà documentare di avere superato, nelle sessioni estiva ed autunnale di ciascun anno, tutti gli esami prescritti dalla Facoltà, con la votazione media complessiva che verrà di volta in volta stabilita precedentemente dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza della suddetta documentazione la concessione della borsa sarà revocata.



PIO SODALIZIO DEI PICENI

Il godimento della borsa potrà però essere mantenuto qualora il titolare non abbia sostenuto o superato non più di uno degli esami prescritti dal piano di studi fornendone adeguata giustificazione che il Consiglio di Amministrazione si riserva di valutare.

Per ottenere la successiva conferma l'interessato dovrà dimostrare, sotto pena di decadenza, di avere superato anche l'esame omesso nell'anno precedente.

Nel caso di mancato conseguimento della media prestabilita dal Consiglio di Amministrazione, potrà non addivenirsi alla revoca della borsa, qualora la differenza in meno non sia superiore a due trentesimi o equivalenti.

Sarà però disposta la detrazione di una o più mensilità della borsa.

In ogni caso la borsa non potrà essere confermata a coloro che, per causa ad essi addebitabile, non possono essere iscritti al corso dell'anno successivo.

Art. 38 – Corresponsione delle Borse

Le borse saranno liquidate in due rate uguali secondo le modalità da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Il pagamento della prima rata è, per il primo anno, subordinato alla presentazione del certificato di conseguita iscrizione al corso di studi per il quale fu concessa la borsa e, negli anni successivi, alla produzione del certificato d'iscrizione al corso per il quale fu deliberata la conferma.

In caso di iscrizione tardiva per non giustificato motivo, il Consiglio di Amministrazione potrà detrarre una parte degli assegni, non superiore all'importo delle rate maturate anteriormente alla iscrizione.

Se per effetto del ritardo la iscrizione non potesse avvenire nell'anno del conferimento o di conferma della borsa, il Consiglio di Amministrazione potrà mantenere l'interessato nel godimento della borsa stessa soltanto nell'anno accademico successivo.

Art. 39 – Decadenza dal godimento

Decadranno dal godimento della borsa coloro per i quali venissero a mancare i requisiti richiesti per la concessione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

E' condizione di decadenza il verificarsi di una delle condizioni poste a carico dei beneficiari della deroga prevista all'ultimo comma dell'Art. 11 dello Statuto.

Borse di Studio Speciali

Art. 40 – Borse di Perfezionamento

Potranno essere conferite Borse di Studio Speciali di Perfezionamento, in Italia o all'estero, a giovani marchigiani provvisti di laurea o titolo equipollente, con specifica attitudine, tenuto conto altresì dell'importanza degli studi da intraprendere e delle condizioni economiche.

Art. 41 – Borse per Attività di Ricerca

Potranno altresì essere conferite annualmente Borse di Studio per Attività di Ricerca a Marchigiani laureati, in base a dettagliati progetti appoggiati presso Istituti di Facoltà universitarie o riconosciuti Enti di ricerca, in Italia e all'estero.



PIO SODALIZIO DEI PICENI

Art. 42 – Domande per Borse Speciali

Le domande di partecipazione all'assegnazione delle Borse di Studio Speciali debbono pervenire al Sodalizio corredate di ogni documentazione relativa al programma di ricerca che si intende svolgere.

Per l'istruttoria il Consiglio di Amministrazione può richiedere la consulenza di singoli esperti della materia alla quale il programma si riferisce, oppure costituire una ristretta Commissione Scientifica. La concessione delle Borse di Studio sarà fatta in base a valutazioni di merito sul programma presentato, senza che lo stato economico del richiedente assuma valore di elemento determinante.

Art. 43 – Conferimento Borse Speciali

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà annualmente il numero delle Borse Speciali da mettere a concorso, il loro importo e le discipline di ricerca ritenute ammissibili.

Tutte le assegnazioni di cui al presente capo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che ne determinerà, caso per caso, l'ammontare ed i requisiti e le modalità per l'ammissione al godimento.

Art. 44 – Bando di Concorso

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione pubblicherà e diffonderà, servendosi anche di mezzi di informazione, un Bando di Concorso con tutte le norme e gli elementi conoscitivi necessari per la divulgazione, a Roma e nelle Marche dell'iniziativa.

Elenco Borsisti

Art. 45 – Elenco Studenti Borsisti

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un "Elenco" di studenti borsisti in base al quale sviluppare iniziative rivolte a valorizzare l'attività del Sodalizio nel particolare settore.

La iscrizione nell'Elenco costituisce titolo preferenziale per la iscrizione all'Albo dei Sodali, una volta cessato il beneficio, per coloro che vorranno farne domanda avendone i requisiti richiesti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre promuovere iniziative e cerimonie per la assegnazione delle Borse di Studio ai vincitori.

Iniziative culturali

Art. 46 – Il Premio Picenum e la ricorrenza della Traslazione della Santa Casa di Loreto

Su tutte le iniziative culturali assumono priorità e contenuto istituzionale il Premio "Picenum" dotato di apposito Regolamento e l'annuale cerimonia per la Solennità della Traslazione della Santa Casa di Loreto.

Iniziative di Solidarietà

Art. 47 – Sussidi diretti

Il Pio Sodalizio provvede anche alla concessione di sussidi diretti di solidarietà a favore di marchigiani residenti a Roma e Provincia, i quali si trovino in condizioni di particolare disagio economico.



PIO SODALIZIO DEI PICENI

Il fondo, sarà stanziato annualmente in bilancio a questo titolo e per altri eventuali soccorsi di beneficenza diretta.

I suddetti sussidi non potranno essere continuativi e comunque potranno ripetersi fino ad un massimo di tre erogazioni l'anno per una stessa persona.

La concessione dei sussidi di solidarietà sarà fatta dal Presidente o da uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da lui delegato e secondo criteri prefissati dal Consiglio.

Art. 48 – Iniziative e convenzioni

Per meglio attuare e rendere diffusa la propria attività nel campo della solidarietà, il Sodalizio può assumere e realizzare iniziative specificamente strutturate per l'assistenza a giovani Marchigiani con l'istituzione di borse, sussidi o specializzazioni di concerto anche con altri Enti ed Istituzioni marchigiane. Tali iniziative non potranno, per il Sodalizio, comportare oneri che non siano paritetici rispetto a quegli degli altri Enti e/o Istituzioni partecipanti.

Art. 49 – Collegi dei Revisori dei Conti, dei Proviviri e dei Sodali Emeriti

La elezione dei Presidenti dei Collegi dei Revisori, dei Proviviri e dei Sodali Emeriti avviene nella prima seduta di insediamento convocata e presieduta dal Presidente del Sodalizio.

Della seduta viene redatto verbale.

Art. 50 – Accesso agli atti e richiesta degli Atti.

L'accesso agli atti del Sodalizio è consentito soltanto previa richiesta scritta e motivata del Sodale, indirizzata al Presidente.

Il Presidente ha facoltà di negare ovvero autorizzare, con eventuali limitazioni e condizioni, l'accesso stesso.

In nessun caso, comunque, atti ufficiali e originali del Sodalizio possono uscire dalla Sede. Copie di esse possono essere autorizzate soltanto dal Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, alle condizioni dei commi precedenti.

Art. 51 – Integrazioni delle Norme del Regolamento

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà, di volta in volta, con opportune deliberazioni come da lettera e) dell'Art. 22 dello Statuto.

Analogamente provvederà per eventuali interpretazioni che si rendessero necessarie per la massima chiarezza delle norme regolamentarie.

Nuove organiche norme regolamentarie, predisposte a cura del Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Sodali, a norma dell'Art. 14 ultimo comma dello Statuto.